

REGOLAMENTO (CE) N. 779/2002 DELLA COMMISSIONE**del 7 maggio 2002****che modifica il regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2659/94, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 990/2001 ⁽⁴⁾, stabilisce gli importi dell'aiuto all'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone. Occorre modificare tali importi per tener conto dell'evoluzione delle spese di magazzinaggio e dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato.

«1. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato di formaggio è fissato nel seguente modo:

- a) 35 EUR/t per le spese fisse;
- b) 0,35 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale per le spese di magazzinaggio;
- c) un importo espresso in euro per gli oneri finanziari, così stabilito per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale:
 - 0,48 per il formaggio Grana Padano,
 - 0,69 per il formaggio Parmigiano Reggiano,
 - 0,39 per il formaggio Provolone.»

(2) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 284 dell'1.11.1994, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 138 del 22.5.2001, pag. 11.